

C A P O I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute.

ART. 2

LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI

Il Consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'Aula Consiliare del Comune di ALESSANDRIA DELLA ROCCA

- Il Presidente sentiti i Capigruppo consiliari, su propria iniziativa o a richiesta del Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali eccezionali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
- Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.

- All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale, così come prescrive l'art. 2, comma 2°, lettera c) del D.P.C.M. 3 GIUGNO 1986.

ART. 3

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- I Consiglieri comunali hanno il diritto - dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale nonché a quelle cui l'Amministrazione comunale aderisce.
- I Consiglieri comunali devono essere avvisati in tempo utile per poter partecipare alle suddette manifestazioni.
- Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie e celebrazioni, deve essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante, per ciascun gruppo consiliare.

La Delegazione viene costituita dal Presidente, dietro indicazione del Capigruppo.

ART. 4

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il Consiglio comunale elegge altresì un vice presidente.
- In caso di assenza od impedimento, il presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza od impedimento di questo, dal Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
- La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente uscente e deve aver luogo entro 15 gg. dalla proclamazione, con avviso da notificarsi almeno 10 gg. prima di quello stabilito per l'adunanza.
- Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della Assemblea fino all'elezione del Presidente.
- Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il Segretario Generale ne dà tempestiva comunicazione all'Assessorato Regionale degli Enti locali per il controllo sostitutivo.

C A P O II

ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Principi generali.

- Il Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle commissioni consiliari e dei gruppi consiliari, si avvale delle risorse che possono essere destinate a tale scopo e delle strutture esistenti nel Comune.
- Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa il Consiglio e i Gruppi possono disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.

Art. 5 Bis

Servizi

- Il Settore Affari Generali, che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio comunale e dei suoi organi, così come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni, per l'esercizio delle prerogative attribuite per Legge, Statuto e regolamento ai Consiglieri, ai gruppi consiliari e al Presidente del Consiglio e alle Commissioni Consiliari.

-Assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario del comune, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.

-Inoltre, supporta il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni amministrative ed istituzionali.

-Per le attività del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni, il Presidente si avvale degli uffici del settore Affari Generali, mentre per l'espletamento di altri servizi si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale in relazione alle risorse e disponibilità degli uffici.

Art. 5 Ter

Fondo di dotazione finanziaria

- Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari, per le spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo status dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.

- E'istituito un fondo di dotazione finanziaria per lo svolgimento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari.

- L'ammontare del fondo di dotazione è stabilito ogni anno in sede di approvazione del bilancio ed è inserito nell'ambito dello stanziamento finanziario del Settore competente.

- Il fondo è suddiviso sulla base dei seguenti criteri:

- o Il 20% del fondo è suddiviso equamente per ogni gruppo consiliare;
- o Il rimanente 80% del fondo è commisurato alla consistenza numerica di ogni gruppo.

- Ai fini della suddivisione del fondo di cui al comma tre si terrà conto dei gruppi consiliari costituiti al momento dell'approvazione del bilancio di previsione.

- Il fondo è destinato a:

- o Iniziative pubbliche promosse dai gruppi consiliari su tematiche inerenti l'attività politico-amministrativa ed iniziative con fini istituzionali dell'Ente;
- o Azioni di informazione e comunicazione rivolte alla città relative all'attività dei gruppi consiliari;
- o Abbonamenti a quotidiani, settimanali e riviste specializzate, utili ai fini dell'espletamento del mandato;
- o Partecipazione dei consiglieri a convegni, seminari, stage, master, corsi di formazione e similari;
- o Acquisto di materiali e attrezzature ad uso dei gruppi consiliari.

-Il Dirigente del settore competente predisponde, sulla base della disponibilità finanziaria e delle indicazioni espresse dal Presidente del Consiglio Comunale su indicazione fornita dal Capigruppo consiliare interessato, i relativi atti per l'utilizzo del fondo.

ART. 5 quater

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

- I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. I consiglieri possono costituire un gruppo consiliare diverso da quello in cui sono stati eletti, facendone espressa comunicazione al Presidente e indicandone la motivazione politica.
 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
- I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, alla Segreteria Comunale e al Presidente, il nome del proprio Capogruppo.
- Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
- In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nelle liste di appartenenza.
- In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

ART. 6

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente nell'esercizio delle funzioni di presidenza delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti per il proficuo andamento della attività del Consiglio.
- la conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.
- la conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
- Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
- Delle riunioni della conferenza dei capigruppo viene redatto verbale.

ART. 7

COMMISSIONI CONSILIARI

- Il Consiglio Comunale istituisce, con appositi atti, le seguenti commissioni consiliari-permanenti: a) pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo; b) lavori pubblici e urbanistici; c) servizi sociali, d) attività produttive e Bilancio.
- Si riserva, inoltre, la facoltà di istituire: a) commissioni consultive; b) speciali di studio; c) d'indagine.
- Le commissioni permanenti sono regolate, nelle more di attuazione di un apposito regolamento, dalle norme transitorie di cui al successivo art.50.
 - I gruppi consiliari hanno diritto di essere rappresentati nelle commissioni dai propri consiglieri. I consiglieri indipendenti possono essere nominati nelle commissioni.

CAPO III

DIRITTI E INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.8 - diritti dei Consiglieri

- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale.
- I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.
- La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e sottoscritta dal consigliere proponente, è inviata al Presidente il quale la trasmette, entro 5 giorni, al responsabile di settore competente per materia per curarne l'istruttoria e per conoscenza al Sindaco. Conclusa l'istruttoria ed acquisiti i pareri previsti dalla legge, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.
- I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

Art. 8 Bis

Attività ispettiva - interrogazioni e mozioni

- I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di controllo, possono presentare interrogazioni o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell'Amministrazione Comunale o l'attività del Comune.

ART. 9

LOCALI

- Per l'espletamento delle loro funzioni ai Consiglieri Comunali sarà assegnato un locale idoneo nella sede del Palazzo Municipale.

ART. 10

MOZIONI

- La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad attivare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
- Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente.
- La mozione a cura del Presidente va trasmessa, entro 5 giorni dalla presentazione, al Dirigente del Settore competente per curare l'istruttoria ed acquisire i pareri previsti dalla legge al Sindaco per conoscenza.

- Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.
- Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato e 2 consiglieri per ogni gruppo.

ART. 11

INTERROGAZIONI

- I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
- L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
- Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al presidente, indicando se chiede una risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogazione chiede risposta scritta.
- L'interrogazione va trasmessa a cura del Presidente al Sindaco entro 5 giorni dalla presentazione.
- Il Sindaco accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone ^{entro 3 giorni} entro 3 giorni:
 - a)- che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento, se deve essere data risposta scritta;
 - b)- che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, secondo l'ordine di presentazione, se deve essere data risposta orale;
 - c)- se l'interrogante è assente ingiustificato alla seduta consiliare di discussione si intende che ha rinunciato all'interrogazione, se giustificato l'interrogazione sarà trattata nella seduta successiva.
- Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego all'interrogante e al presidente del Consiglio Comunale. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere la interrogazione, sottoscritta da almeno due consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
- Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordini e tempi:

1) interrogazione;

- b)-il Sindaco o l'Assessore incaricato hanno l'obbligo di rispondere;
- c)-l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
-Gli interventi di cui sopra non potranno superare i 5 minuti ciascuno.

ART. 12

MOZIONI E INTERROGAZIONI - DISCUSSIONE CONGIUNTA

- Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interroganti sono iscritti alla discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione.
- Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati e comunque non superiori ai 10 minuti.

C A P O IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

ART. 13

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal presidente anche per domanda motivata di 1/5 dei consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione deve aver luogo entro 20 gg. dalla richiesta.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a)-l'organo cui si deve l'iniziativa;
- b)-il giorno e l'ora della adunanza;
- c)-l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- d)-l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
- Tale avviso dovrà essere notificato secondo le modalità di cui al successivo art. 16.
- Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio.

- Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

ART.14

DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI

- Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - urgenti - di ripresa - di prosecuzione ~~pubbliche~~ - segrete e aperte;

Sedute urgenti:

Sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecitazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione ordinaria. Il **Presidente** nella determinazione di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.

- Sedute di ripresa e di prosecuzione:

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso agli assenti. Le sedute di prosecuzione, che fanno seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 2/5 (6) dei consiglieri in carica. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti e di votanti, la seduta di prosecuzione non può avere luogo. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno

- Sedute pubbliche e segrete:

Di norma, le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta, per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula;

- Sedute aperte:

Sono le sedute a carattere straordinario, cui sono invitati, quanti, interessati al tema da trattare, possono dare un contributo concreto di opinioni, di conoscenza e di sostegno.

ART. 15

PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate al Presidente per iscritto anche da un singolo consigliere. Le proposte di deliberazioni; formulate per iscritto e sottoscritte dal Consigliere proponente sono inviate dal Presidente, entro 5 giorni dalla presentazione, al Dirigente del Settore competente per l'istruttoria e per conoscenza al Sindaco. Ottenuti i pareri previsti dalla legge le proposte sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale immediatamente successivo.

ART. 16
CONVOCAZIONE - MODALITA' E TERMINI

- Il consiglio comunale è convocato dal presidente in conformità al precedente articolo 13 con all'ordine del giorno gli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto e, compatibilmente con questi, con le proposte pervenute, dando la precedenza alle proposte del sindaco.
- L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale al domicilio dei consiglieri:
 - a)- per le convocazioni ordinarie, cinque (5) giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione;
 - b)- per la convocazione d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
- ~~Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla carica.~~
- In mancanza della designazione di cui al precedente comma 3, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo dell'avviso di convocazione e rispettati i termini della legge e del regolamento.
- Nell'ipotesi in cui il messo comunale comunichi per iscritto l'impossibilità materiale della notifica, la stessa può avvenire a mezzo servizio postale.
- L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza del consigliere interessato.
- L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 2°, è pubblicato all'albo pretorio ed è inviato anche a mezzo Fax:
 - a)- ai revisori dei conti;
 - b)- ai dirigenti e/o funzionari competenti nelle materie da trattare;
 - c)- alle forze dell'ordine;
 - d)- alla Prefettura;
 - e)- al CO.RE.CO. di Acriqento.

- Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza attualità il presidente può disporre l'affissione di appositi manifesti.

ART. 17

ORDINE DEL GIORNO

- Il Presidente convoca i capigruppo prima della prediposizione dell'ordine del giorno.
- L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare ed è compilato dal Presidente secondo il seguente ordine di precedenza:

1°)- l'approvazione del verbale della seduta precedente;

2°)- le comunicazioni del Sindaco;

3°)- le proposte delle autorità governative;

4°)- le proposte dell'autorità regionale;

5°)- le questioni attinenti gli organi istituzionali;

6°)- le proposte del Sindaco, degli assessori e consiglieri comunali;

7°)- le interrogazioni;

8°)- le mozioni;

9°)- da ultimo saranno iscritti gli eventuali affari da discutere in seduta segreta.

- Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo, per votazione palese e a maggioranza di voti.

- All'ordine del giorno già diramato, possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 16, previo ordine del giorno suppletivo, da diramare a cura della presidenza.

ART. 18

DEPOSITO DEGLI ATTI PER LA CONSULTAZIONE

- Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ODG e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri almeno 3 giorni prima o 24 ore nei casi di urgenza.

I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

- All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza e della segreteria generale, può consultarli.

C A P O V

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

ART. 19

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- I poteri necessari per la polizia della sala consiliare spettano al Consiglio e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
- Il Presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare del processo verbale.
- Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai vigili ed alla Forza pubblica presente di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha la facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi riammettendo la presenza del pubblico, ad esclusione di chi è stato espulso.
- La Forza pubblica non può entrare nell'emiciclo dell'aula riservata ai consiglieri comunali se non per ordine del Presidente dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza dell'adunanza da parte del Presidente non fosse compatibile, il Consiglio per la sola trattazione dell'argomento incompatibile è presieduto dal Vice presidente o, in caso di assistenza di questi, dal consigliere anziano per preferenze individuali.

ART. 20

PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

- Poichè, di massima, le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
- Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale ausiliario addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati dirigenti, funzionari o tecnici per la illustrazione, a richiesta del Presidente ed altresì su proposta dei singoli consiglieri degli argomenti in trattazione.
- Alla stampa nonchè ai segretari di partiti rappresentati in Consiglio comunale può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

- Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

ART. 21

SEGRETARIA DELL'ADUNANZA

- Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
- In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge, a norma di statuto.
- Il Segretario Comunale è coadiuvato dal Vice Segretario generale.
- Il Segretario può farsi assistere anche da dirigenti, funzionari e tecnici del Comune.
- Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche, redigere quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'Assemblea della sessione successiva in sede di approvazione del verbale della seduta precedente esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio comunale.

ART. 22

SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI

- Dichiarata aperta la seduta, il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, tanto palesi quanto segrete, nell'accertamento e nella proclamazione dei relativi risultati.
- La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
- Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio comunale.
- Le schede delle votazioni sono immediatamente distrutte.

C A P O VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 23
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo. I consiglieri partecipano alle adunanze, seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente e ai consiglieri.
- I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio o al termine degli altri interventi. E' vietato qualsiasi dialogo fra consiglieri.
- Nessuno può, anche provvisoriamente, sedersi nei posti assegnati ai consiglieri comunali. Il divieto è assoluto e non sono ammesse deroghe. Il presidente è tenuto a far rispettare rigorosamente la presente norma e ciò al fine di garantire, assicurare e rispettare le regolarità dei lavori consiliari.

ART. 24

NUMERO LEGALE

- Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. La mancanza del numero legale al momento dell'appello e all'ora stabilita nell'avviso di convocazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo alla stessa ora del 2° appello col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
- Qualora ne sia fatta richiesta da uno o più consiglieri nel corso dei lavori, il Presidente dispone la verifica del numero legale dopo la conclusione dell'eventuale intervento in corso.

ART. 25

INIZIO DEI LAVORI

- Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente invita il Sindaco a dare le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni ha facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente e/o del Sindaco che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti per ogni argomento trattato e comunque complessivamente non superiore a 10 (dieci) minuti.

- Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
- Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazioni di eventi e per commemorazioni di particolare importanza.

ART. 26

COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

- Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
- Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.
- Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consiglio contesta la decisione, il Consiglio, su richiesta del presidente e senza ulteriore discussione, decide con voto palese.

ART. 27

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- S'intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa malattia, servizio militare o seri motivi di famiglia, assenza del Comune o altri gravi motivi, purchè opportunamente comprovate.

ART. 28

DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

- Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre (3) sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci (10) giorni.

E' fatto obbligo al presidente di inserire, d'ufficio, il punto all'ordine del giorno del Consiglio.

ART. 29

FATTO PERSONALE

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata e seduta.

Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti su voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Il consigliere che interviene per fatto personale non può avere la parola per oltre (5) cinque minuti.

ART. 30

PREGIUDIZIALI - SOSPENSIVE - RICHIAMI AL REGOLAMENTO

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

- Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi anche sulla sua durata.

ART. 31

PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

- Ciascun assessore, se espressamente richiesto dal Presidente, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale come relatore e con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

ART. 32

ADUNANZE APERTE

- Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo indice adunanze consiliari aperte.
- Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessati al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
- In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di pareri, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- Durante le adunanze "APERTE" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune;

ART. 33

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- Dopo la relativa trattazione del punto del Sindaco e dell'Assessorato delegato, e sentito, ove occorra, previa autorizzazione del Presidente, il parere del dirigente, quando sull'argomento nessun altro consigliere chieda di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.

- Qualora sull'argomento dovessero esservi degli interventi, gli stessi non possono superare i 10 minuti per ogni consigliere. Per argomenti di particolare importanza (BILANCIO - CONTO CONSUNTIVO - ORGANICO DEL PERSONALE - REGOLAMENTI - STRUMENTI URBANISTICI) il Presidente può consentire che gli interventi si protraggono sino a un massimo di 20 minuti.
- Resta salvo, se richiesto da qualsiasi consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
- Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
- La discussione si conclude con la votazione nella forma prevista.

ART. 34

CHIUSURA DELLA SEDUTA - MANCATO ESAURIMENTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

- Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni e proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio, su proposta del Presidente, aggiorna i lavori a maggioranza di voti e per alzata e seduta.

ART. 35

SISTEMI DI VOTAZIONE

- L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta o per alzata di mano.
- Le deliberazioni concernenti persone ovvero gli atti di elezione a cariche debbono essere adottate a scrutinio segreto.
- La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedono almeno 3 consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "SI" e del "NO"; il Segretario fa l'appello, secondo l'ordine alfabetico dei consiglieri; gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
- Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano può essere soggetto a controprova su richiesta di uno o più consiglieri. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

- La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede; il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro sfoglio accertando che risultino corrispondenti al numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale per la durata di un anno.

ART. 36

ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

- La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi e voce dell'oggetto.
- L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
 - a)- la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto dell'argomento in trattazione;
 - b)- la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c)- l'ordine del giorno puro e semplice, con conseguente esclusione di ogni altra proposta non compresa nello stesso;
 - d)- gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e)- gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, modifiche od aggiunte. Hanno la precedenza gli emendamenti soppressivi; si passa poi a quelli modificativi e, quindi, agli aggiuntivi;
 - f)- le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;
 - g)- il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente dagli emendamenti o dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
- Quando sui provvedimenti annunciati dal Presidente per la discussione nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità nei modi previsti.

ART. 37

ANNULLAMENTO E RIPETIZIONE DELLA VOTAZIONE

- Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente sentiti gli scrutatori e valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

- L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o durante le operazioni di verifica della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

ART. 38

INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

- Iniziativa la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione dell'esito della stessa, salvo che per un richiamo alle disposizioni della Legge e del Regolamento sulla esecuzione della votazione in corso o per segnalare eventuali irregolarità.

ART. 39

MOZIONI D'ORDINE

- E' mozione d'ordine il richiamo verbale avanzato da uno o più Consiglieri al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o della votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta.

- Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronunzia il Presidente.

- Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

- Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non di più di cinque (5) minuti ciascuno.

- Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola su richiamo ad un oratore per ciascun Gruppo Consiliare.

ART. 40

DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'

- Sono improponibili Ordini del Giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

- Sono inammissibili Ordini del Giorno, emendamenti e proposte in contrasto con Deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.

- Il Presidente, data lettura dall'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata e seduta.

DICHIARAZIONI DI VOTO

- Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettifiche.
- Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui possa derivare un danno al Comune.
- Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere 5 minuti.

RT. 42

COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

- Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, ossia il numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei presenti, salvi i casi nei quali la legge prescriva una maggioranza speciale. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
- Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Se si procede con scrutinio segreto, si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
- Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari si intende respinto.
- L'argomento respinto può essere istruito anche alla luce della volontà consiliare espressa e può essere riproposto all'esame del Consiglio nella successiva sessione. Alla luce di nuovi fatti o elementi di legge o regolamentari emersi in sede di nuova istruttoria.

C A P O VII

DEI VERBALI DELLE SEDUTE

ART. 43

VERBALE DELLE SEDUTE - CONTENUTO E FIRMA

- Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinte le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte, l'annotazione del numero di voti resi pro e contro ogni proposta e i nomi degli eventuali astenuti.
- I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti e i nominativi degli scrutatori.
- Nei verbali deve infine far constatare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segrete e la forma di votazione.
- Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a)- ingiuriose e offensive;
 - b)- contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - c)- di protesta contro i provvedimenti adottati.
- Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie; in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
- Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
- Ogni consigliere comunale nella qualità di pubblico ufficiale, se rileva che in un atto, in una dichiarazione o in un comportamento si configurino ipotesi di possibili reati, può richiedere copia degli atti e trasmetterli personalmente all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia.
- I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario.]

ANNULLA
PARZIALE
DEC. N. 244
1961 del
maggio 1961

ART. 44

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SESSIONE

- Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della sessione precedente nella successiva sessione ed invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
- Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché ne prendano visione e facciano per iscritto eventuali osservazioni.
- A richiesta di uno o più consiglieri può essere data lettura di singole parti del verbale, riportate in uno o più atti deliberativi.
- Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente. Ogni intervento non può superare 5 minuti.
- La votazione del verbale ha luogo peralzata e seduta e in seduta pubblica.
- E' consentita l'approvazione parziale del verbale qualora non sia possibile il deposito in tempo utile di tutte le delibere adottate nella precedente sessione. In tal caso il Consiglio provvederà all'approvazione delle restanti delibere facenti parte del medesimo verbale nelle successive sedute della medesima sessione.

ART. 45

COMUNICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO

- Il Segretario Comunale trasmetterà al Sindaco, agli Assessori, ai responsabili delle aree funzionali competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle Deliberazioni, dopo il riscontro Tutorio.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46

INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

- Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.

- Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

- Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative alla interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti scritti all'ODG, sono sottoposte per iscritto al Presidente.

- Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

- Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto della eccezione alla successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al 2° Comma.

- L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART. 47

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

- Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recepita con l'art. 25 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere depositata nell'Aula Consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

ART. 48

DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Generale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina di prima convocazione, nonchè a tutti i responsabili degli Uffici e dei servizi Comunali.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE

- Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo il riscontro tutorio e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.